



BANCA CENTRALE EUROPEA

EUROSISTEMA

Guida alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative.

Ottobre 2015



Indice

Prefazione	2
1 Fondamenti giuridici del ruolo consultivo della BCE rispetto ai progetti di disposizioni legislative	3
2 Gli obiettivi della Decisione 98/415/CE del Consiglio	6
3 La portata dell'obbligo di consultare la BCE	8
3.1 Le autorità che procedono alla consultazione	8
3.2 I progetti di disposizioni legislative che ricadono nella fattispecie	9
3.3 Gli ambiti di competenza della BCE	11
3.4 La legislazione di attuazione	16
4 La procedura di consultazione	18
4.1 Il momento utile per consultare la BCE	18
4.2 La richiesta di parere	20
4.3 Termini	21
4.4 Conferma dell'avvenuta ricezione	23
4.5 Elaborazione e adozione del parere	23
4.6 Il regime linguistico	24
4.7 Trasmissione del parere e suo riesame	24
4.8 Pubblicazione	24
5 Ottemperanza all'obbligo di consultare la BCE	25
6 Conseguenze giuridiche dell'inottemperanza all'obbligo di consultare la BCE	26
Allegato	27
Decisione del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla consultazione della Banca Centrale Europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative (98/415/CE)	27

Prefazione



Per molti anni la *Guida alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative* ha costituito un utile strumento per le autorità nazionali e per il pubblico. La guida fornisce informazioni dettagliate sul processo di consultazione della Banca centrale europea (BCE). È necessario aggiornare la guida originaria, pubblicata nel 2005, per rispecchiare gli sviluppi nel diritto dell'Unione e la recente esperienza della BCE in tema di consultazioni. Come le altre pubblicazioni della BCE, questa guida è il segno tangibile della dedizione della BCE ai principi di apertura e trasparenza e contribuisce a diffondere gli obiettivi e le attività della BCE.

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea impone agli Stati membri di richiedere il parere della BCE in merito a progetti di disposizioni legislative che rientrano nella competenza della BCE. In ragione dell'allargamento dell'UE, il numero di attori coinvolti nel processo di consultazione è in aumento. LA BCE, pertanto, ha aggiornato questa guida, per fornire alle autorità nazionali informazioni e assistenza in merito all'obbligo di consultarla. A questo scopo, la guida illustra gli obiettivi e la portata della consultazione della BCE e chiarisce le procedure da seguire.

Confido che questa guida accrescerà la consapevolezza dei diritti e degli obblighi di tutte le parti interessate e condurrà a una migliore comprensione della funzione consultiva della BCE. Al riguardo, la guida mira anche a incoraggiare un maggior ricorso alla procedura di consultazione e, di conseguenza, contribuire all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri negli ambiti di competenza della BCE.

Vorrei sottolineare, infine, l'importanza di assicurare una cooperazione stretta tra le autorità nazionali coinvolte nella procedura legislativa e il Sistema europeo di banche centrali/Eurosistema. Confido che la presente pubblicazione favorirà detta cooperazione nel reciproco interesse di tutte le parti interessate.

Francoforte, ottobre 2015

Yves Mersch
Membro del Comitato esecutivo della BCE,

1 Fondamenti giuridici del ruolo consultivo della BCE rispetto ai progetti di disposizioni legislative

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il 'Trattato') attribuisce alla BCE una funzione consultiva con riguardo a proposte di atti dell'Unione e progetti di disposizioni legislative che rientrano nei suoi ambiti di competenza. L'articolo 127, paragrafo 4, del Trattato, riprodotto nell'articolo 4 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (lo 'Statuto del SEBC'), costituisce il fondamento giuridico della funzione consultiva della BCE.

Il quadro giuridico per la consultazione della BCE da parte di autorità nazionali è fissato dalla Decisione 98/415/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative¹, in vigore dal 1° gennaio 1999. La Decisione 98/415/CE si applica a tutti gli Stati membri ad eccezione del Regno Unito, esentato dall'obbligo di consultare la BCE in forza del Protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, allegato al Trattato. Fino al 2004 la BCE ha emanato in media 30 pareri all'anno in risposta a consultazioni da parte delle autorità nazionali. Con l'aumento del numero di Stati membri, dal 2004, e in conseguenza delle turbolenze sui mercati finanziarie, dal 2008, il numero di pareri della BCE su progetti di disposizioni legislative è cresciuto in modo significativo, raggiungendo un picco di 95 pareri nel 2012.

Di conseguenza, l'importanza della procedura di consultazione è cresciuta negli ultimi anni, quando agli Stati membri è stato richiesto di coordinare le rispettive attività sulle misure dirette a garantire la stabilità finanziaria in conseguenza della crisi finanziaria. In questo contesto, i pareri della BCE hanno contribuito ad assicurare la coerenza delle misure adottate nell'Unione dirette a preservare fiducia e stabilità nei mercati finanziari.

Articolo 127, paragrafo 4, del Trattato:

‘4. La Banca centrale europea viene consultata:

- in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientri nelle sue competenze,
- dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 129, paragrafo 4.’

¹ GU L 189 del 3.7.1998, pag. 42. Il testo della Decisione 98/415/CE è riprodotto nell'allegato.

La BCE può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni o agli organi comunitari competenti o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze.

Articolo 282, paragrafo 5, del Trattato:

‘5. Nei settori che rientrano nelle sue attribuzioni, la Banca centrale europea è consultata su ogni progetto di atto dell'Unione e su ogni progetto di atto normativo a livello nazionale, e può formulare pareri.’

Articolo 4 dello Statuto del SEBC:

‘Conformemente all'articolo 127, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

a) la BCE viene consultata:


- in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientra nelle sue competenze;
- dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrano nelle sue competenze, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura stabilita di cui all'articolo 41;

b) la BCE può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell'Unione o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze.’

La Decisione 98/415/CE è strutturata in termini relativamente generici e, per assicurarne la piena applicabilità, le autorità nazionali necessitano di comprendere approfonditamente: (a) i suoi obiettivi; (b) la portata dell'obbligo di consultazione; (c) la procedura da seguire; e (d) i potenziali effetti dell'inadempimento dell'obbligo di consultazione sulla legittimità della normativa in questione. Attingendo all'esperienza maturata nell'applicazione della Decisione 98/415/CE dal 1999, la presente guida intende fornire informazioni in merito ai suddetti quattro aspetti a tutte le autorità nazionali coinvolte nell'elaborazione di disposizioni legislative, per renderle pienamente edotte dei loro diritti e doveri. La guida contiene anche raccomandazioni volte ad assicurare l'efficienza della procedura di consultazione.

Figura I

Numero dei pareri della BCE in risposta a consultazioni di autorità nazionali



Fonte: ECB.

2 Gli obiettivi della Decisione 98/415/CE del Consiglio

Nella sentenza *OLAF*², la Corte di giustizia dell'Unione europea (la 'Corte') ha chiarito gli obiettivi dell'articolo 127, paragrafo 4, del Trattato per quanto attiene all'obbligo di consultare la BCE su ogni proposta di atto dell'Unione in un ambito che rientra nelle sue competenze. Secondo la Corte, l'obbligo previsto dalla disposizione è essenzialmente volto 'ad assicurare che l'autore di tale atto proceda alla sua adozione solo dopo aver consultato l'organismo che, per le attribuzioni specifiche che esercita nel contesto comunitario nell'ambito considerato e per l'elevato grado di competenza di cui gode, è particolarmente in grado di contribuire utilmente al previsto processo di adozione'.

Sebbene la sentenza *OLAF* si riferisca all'obbligo delle istituzioni dell'Unione di consultare la BCE su ogni proposta di atto dell'Unione, essa contribuisce anche a gettare luce sull'obbligo degli Stati membri di consultare la BCE sui loro progetti di disposizioni legislative. Si può così evincere dalla sentenza *OLAF* che il principale obiettivo della Decisione 98/415/CE è di consentire alla BCE di fornire alle autorità legislative nazionali, al momento opportuno, una consulenza specialistica su progetti di disposizioni legislative che rientrano nella sua competenza. Detta consulenza mira ad assicurare che il quadro normativo nazionale: (a) contribuisca alla realizzazione degli obiettivi della BCE e/o del Sistema europeo di banche centrali (SEBC); (b) sia compatibile con il quadro giuridico dell'Eurosistema/SEBC e/o della BCE; e (c) sia in linea con le politiche dell'Eurosistema/SEBC e della BCE.

L'obbligo di consultazione di cui alla Decisione 98/415/CE è strutturato in modo da operare come un sistema preventivo per contrastare problemi derivanti da normative nazionali potenzialmente incompatibili o incoerenti. La consultazione, perciò, deve avere luogo quando le disposizioni normative sono ancora in fase di elaborazione e, in particolare, in una fase in cui il parere della BCE può utilmente essere preso in considerazione da parte delle autorità nazionali coinvolte nell'elaborazione e nell'adozione delle misure legislative in esame.

Nella pratica, l'obbligo di consultare la BCE ha consentito agli Stati membri di assicurare che la normativa nazionale, compresi gli statuti delle banche centrali nazionali (BCN), rimanga compatibile con il Trattato e con lo Statuto del SEBC.

La procedura di consultazione stabilita dalla Decisione 98/415/CE presenta una serie di ulteriori vantaggi. Essa è utile al fine di promuovere la condivisione di informazioni e conoscenze specialistiche. Le consultazioni sono uno strumento

² Causa C-11/00, *Commissione delle Comunità europee contro Banca centrale europea*, EU:C:2003:395, in particolare i punti 110 e 111 della sentenza. In questo procedimento la Corte ha accolto la domanda della Commissione e annullato la Decisione BCE/1999/5 della Banca centrale europea, del 7 ottobre 1999, relativa alla prevenzione delle frodi (GU L 291 del 13.11.1999, pag. 36). La sentenza è significativa per i chiarimenti forniti sulla funzione consultiva della BCE, considerato che la Corte, in risposta ad una richiesta della BCE, ha esaminato per la prima volta gli obiettivi dell'articolo 127, paragrafo 4, del Trattato.

importante per tenere informata la BCE sugli sviluppi normativi a livello nazionale nei settori di sua competenza. Le conoscenze specifiche acquisite dalla BCE attraverso l'esame dei progetti di disposizioni legislative su cui è consultata rappresentano una risorsa per la definizione della sua stessa posizione, ad esempio in consessi dell'Unione o internazionali in cui si dibattono questioni analoghe. Inoltre, i pareri della BCE favoriscono l'armonizzazione delle normative in vigore negli Stati membri che rientrano nella sua competenza e contribuiscono a migliorare la qualità delle legislazioni nazionali, considerato che essi sono basati su conoscenze specialistiche acquisite dalla BCE nell'esercizio dei suoi compiti³. I pareri della BCE possono anche costituire una fonte di cognizione del diritto che la Corte (nei procedimenti relativi alla compatibilità con il Trattato delle disposizioni legislative in questione) o le corti nazionali (nei procedimenti vertenti sull'interpretazione o sulla validità delle disposizioni normative in esame) possono prendere in considerazione.

Così come i pareri delle altre istituzioni dell'Unione, quelli della BCE non sono vincolanti. In altri termini, le autorità legislative nazionali non sono tenute a seguire i pareri della BCE. Ad ogni modo, il sistema stabilito dalla Decisione 98/415/CE è concepito per assicurare che la normativa nazionale sia adottata solo dopo il debito esame del parere della BCE. Il sistema si è dimostrato efficiente e i legislatori nazionali hanno generalmente convenuto di modificare o addirittura ritirare i progetti di disposizioni legislative piuttosto che adottare un testo normativo in conflitto con la posizione espressa dalla BCE.

Infine, l'obbligo di consultare la BCE contribuisce a rafforzare la comunicazione esterna della BCE nei confronti del pubblico e dei mercati. Incoraggiare la trasparenza è una politica generale della BCE e, a questo scopo, i pareri formulati in risposta a consultazioni da parte di autorità nazionali sono di norma pubblicati sul sito Internet della BCE subito dopo la loro adozione e successiva trasmissione alle autorità che hanno promosso la consultazione.

³ Si veda il paragrafo 140 delle conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-11/00, ripreso al punto 110 della sentenza della Corte.

3 La portata dell'obbligo di consultare la BCE

3.1 Le autorità che procedono alla consultazione

Articolo 2, paragrafi 1 e 2, della Decisione 98/415/CE:

1. Le autorità degli Stati membri consultano la BCE su ogni progetto di disposizioni legislative che rientri nelle sue competenze ai sensi del trattato (...).

2. Inoltre, le autorità degli Stati membri non partecipanti consultano la BCE in merito a qualunque progetto di disposizioni legislative riguardanti gli strumenti di politica monetaria.'

3.1.1 Le diverse autorità che ricadono nella fattispecie

L'articolo 2, paragrafo 1, della Decisione 98/415/CE chiarisce che l'obbligo di consultare la BCE su progetti di disposizioni legislative che ricadono nei suoi ambiti di competenza spetta alle 'autorità degli Stati membri'. Posto che la Decisione 98/415/CE è applicabile in tutti gli Stati membri, ad eccezione del Regno Unito, le autorità di cui trattasi non sono solo quelle degli Stati membri la cui moneta è l'euro ('Stati membri dell'area dell'euro'), ma anche quelle degli Stati membri la cui moneta non è l'euro ('Stati membri non appartenenti all'area dell'euro') diversi dalle autorità del Regno Unito.

L'articolo 3, paragrafo 1, della Decisione 98/415/CE chiarisce che le autorità degli Stati membri sono quelle 'che elaborano un progetto di disposizioni legislative'. Inoltre, dall'articolo 4 della Decisione 98/415/CE si evince che l'autorità che procede alla consultazione può essere differente non solo da quella 'che deve approvare il provvedimento', ma anche dall'autorità che elabora il progetto di disposizione legislativa'.

Nella pratica, la BCE viene consultata da un'ampia gamma di autorità. Per quanto riguarda i provvedimenti legislativi adottati dai parlamenti nazionali, la BCE è stata generalmente consultata dal ministero competente a predisporre il progetto di disposizioni legislative che rientrano nella competenza della BCE. Quando l'iniziativa legislativa è assunta da un membro del parlamento nazionale anziché dal governo, l'obbligo di consultare la BCE compete al parlamento, come precisato di seguito⁴.

⁴ Cfr. sezione 3.2 della presente guida.

Occasionalmente, talune richieste di consultazione sono inoltrate tramite le BCN, per conto dell'autorità competente o in quanto munite di propri poteri normativi.

Per quanto riguarda i provvedimenti normativi adottati con una diversa procedura, la BCE è generalmente consultata dall'autorità competente ad adottare il provvedimento in questione, per esempio, da un membro del governo nazionale o da una BCN dotata di poteri normativi.

Infine, la BCE è stata consultata anche da autorità nazionali di fatto o di diritto coinvolte nel processo di adozione, ad esempio BCN, autorità di vigilanza, autorità garanti della concorrenza, autorità antiriciclaggio e specifici organismi come comitati nazionali per la transizione all'euro (comitati di changeover). In questi casi, la BCE ritiene la consultazione valida se risulta evidente che tali autorità agiscono per conto di quella che elabora o deve approvare il provvedimento.

3.1.2 Il ruolo dei parlamenti nazionali

Ai fini della Decisione 98/415/CE, i parlamenti nazionali sono le autorità che 'elaborano disposizioni legislative', nei casi in cui esse discutono disegni di legge, proposti da uno o più dei loro membri, che ricadono nell'ambito delle competenze della BCE⁵. I parlamenti nazionali devono decidere, sulla base dei loro regolamenti interni, le modalità con le quali adempiere all'obbligo di presentare una richiesta di parere preliminare alla BCE su progetti di disposizioni legislative, proposti da uno o più dei loro membri, che rientrano nelle competenze della BCE. È possibile anche che la BCE sia consultata da un governo nazionale, di sua iniziativa, su un progetto di disposizioni legislative proposto dai membri del parlamento nazionale in conformità al diritto nazionale.

3.2 I progetti di disposizioni legislative che ricadono nella fattispecie

Articolo 1, paragrafo 1, della Decisione 98/415/EC:

'1. Ai fini della presente decisione:

(...)

per 'progetto di disposizioni legislative' si intende qualsiasi progetto di disciplina di carattere obbligatorio, applicabile in modo generale sul territorio di uno Stato membro, che stabilisce norme per un numero indeterminato di casi ed interessi un numero indeterminato di persone fisiche o giuridiche.'

⁵ Questa fattispecie si applica anche ai casi in cui i membri del parlamento propongano modifiche ai progetti di disposizioni legislative predisposti dal governo, tali da poter far ricadere il progetto di legge de quo negli ambiti di competenza della BCE.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della Decisione 98/415/CE, le autorità degli Stati membri sono tenute a consultare la BCE su 'ogni progetto di disposizioni legislative' che rientri nelle sue competenze. L'articolo 1, paragrafo 1, della Decisione 98/415/CE definisce il concetto di 'progetto di disposizioni legislative'. La definizione si riferisce a disposizioni legislative che, una volta acquisita forza di legge e applicabilità generale sul territorio dello Stato membro interessato nella sua interezza (o su un territorio geograficamente distinto), dettano norme applicabili a 'un numero indeterminato di casi ed interessi[no] un numero indeterminato di persone'. Rientrano nella definizione disposizioni legislative di iniziativa governativa, la cui adozione conferisce ad esse forza di legge a prescindere dalla durata della loro permanenza in vigore.

La definizione non comprende progetti di disposizioni legislative il cui scopo esclusivo sia l'attuazione di direttive dell'Unione nella legislazione nazionale⁶.

3.2.1 Provvedimenti giuridicamente vincolanti

L'obbligo di consultazione non è limitato ai progetti di disposizioni legislative destinate ad essere adottate da un parlamento. La Decisione 98/415/CE concerne tutti i tipi di provvedimenti giuridicamente vincolanti, compresa la normativa secondaria.

Decreti-legge

I decreti-legge sono disposizioni legislative adottate dal governo in casi straordinari di necessità e urgenza e aventi piena forza di legge. Tali decreti-legge sono soggetti a ratifica da parte del parlamento entro un breve periodo o trascorsi alcuni mesi dall'adozione. Gli schemi di decreto-legge costituiscono pertanto 'progetti di disposizioni legislative' sui quali la BCE deve essere consultata prima dell'adozione, a prescindere dall'urgenza o dalla straordinarietà della necessità⁷.

Normativa secondaria

Non è necessario consultare la BCE su tutta la normativa secondaria, compresi gli atti di generale applicazione delle BCN o delle autorità di vigilanza che attuano la normativa primaria negli ambiti di competenza della BCE. Considerati gli obiettivi della Decisione 98/415/CE, il parere della BCE su detti progetti di normativa secondaria dovrebbe essere richiesto solo se la materia in oggetto è strettamente correlata ai compiti della BCE e se l'impatto su settori che rientrano negli ambiti di competenza della BCE è diverso da quello risultante dalla normativa primaria. Ad

⁶ Cfr. sezione III.4 della presente guida.

⁷ Si rileva che data l'urgenza e la straordinaria necessità dell'adozione dei decreti-legge, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 32, della Decisione 98/415/98 del Consiglio (cfr. sezione IV.3 della presente guida), l'autorità che procede alla consultazione può abbreviare il termine entro cui la BCE deve formulare il suo parere.

esempio, di norma, gli Stati membri non sono tenuti a consultare la BCE su questioni di procedura.

L'obbligo di consultare la BCE su modifiche a progetti di disposizioni legislative già sottoposti all'esame della BCE per un parere si applica a quelle modifiche sostanziali che incidono sulla sostanza del progetto di legge. È utile distinguere due ipotesi differenti. La prima in cui modifiche sostanziali vengono proposte in una fase in cui la BCE non ha ancora adottato il proprio parere. In tali casi la BCE si attende che l'autorità che procede alla consultazione le sottoponga, non appena possibile, la disposizione legislativa modificata, in modo che il parere possa basarsi sul testo più recente. La seconda in cui nuove disposizioni sostanziali vengono proposte dopo l'adozione del parere da parte della BCE. In tale ultima situazione, la BCE dovrebbe essere consultata in merito alle modifiche. Non si richiede, tuttavia, alcuna consultazione ulteriore se le modifiche mirano essenzialmente ad accogliere le considerazioni espresse dalla BCE nel proprio parere. La BCE, ad ogni modo, accoglie con favore il fatto di essere tenuta informata circa il seguito dato ai suoi pareri e di ricevere informazioni dettagliate sulle suddette modifiche a scopi informativi.

3.3 Gli ambiti di competenza della BCE

L'articolo 2, paragrafo 1, della Decisione 98/415/CE richiede che le autorità nazionali consultino la BCE su ogni progetto di disposizioni legislative 'che rientri nelle sue competenze ai sensi del Trattato'. Questo ovviamente include progetti di disposizioni legislative che incidono sui compiti fondamentali assolti tramite il SEBC ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 2, del Trattato (ossia la definizione e l'attuazione della politica monetaria dell'Unione, lo svolgimento delle operazioni sui cambi, la detenzione e la gestione delle riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri e la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento) e dell'articolo 16 dello Statuto del SEBC (l'emissione di banconote in euro). Ricadono nelle competenze della BCE anche progetti di disposizioni legislative che incidono su una serie di altri compiti attribuiti al SEBC ai sensi del Trattato, inclusi gli specifici compiti in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi conferiti alla BCE ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6, del Trattato.

L'articolo 2, paragrafo 1, della Decisione 98/415/CE elenca diverse categorie di materie espressamente considerate come rientranti nelle competenze della BCE. La BCE deve essere consultata dalle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative a queste correlate.

Articolo 2, paragrafo 1, della Decisione 98/415/EC del Consiglio:

'1. Le autorità degli Stati membri consultano la BCE su ogni progetto di disposizioni legislative che rientri nelle sue competenze ai sensi del Trattato e, in particolare, per quanto riguarda:

- le questioni monetarie,
 - i mezzi di pagamento;
 - le banche centrali nazionali;
 - la raccolta, la compilazione e la distribuzione delle statistiche monetarie, finanziarie, bancarie e sulla bilancia dei pagamenti;
 - i sistemi di pagamento e di regolamento;
 - le norme applicabili agli istituti finanziari nella misura in cui esse influenzano la stabilità di tali istituti e dei mercati finanziari.’
-

Indicazione non esaustiva degli ambiti di competenza della BCE

La formulazione dell'articolo 2, paragrafo 1, e il considerando 3 della Decisione 98/415/CE chiariscono che l'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 1, non è esaustivo.

Inoltre, l'articolo 2, paragrafo 2, della Decisione 98/415/CE specifica che le autorità degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro (diversi dal Regno Unito) devono consultare la BCE in merito a qualunque progetto di disposizioni legislative riguardanti gli strumenti di politica monetaria.

Articolo 2, paragrafo 2, della Decisione 98/415/EC del Consiglio:

‘2. Inoltre, le autorità degli Stati membri non partecipanti consultano la BCE in merito a qualunque progetto di disposizioni legislative riguardanti gli strumenti di politica monetaria.’

Il motivo per cui la Decisione 98/415/CE distingue tra Stati membri dell'area dell'euro e Stati membri non appartenenti all'area dell'euro è che gli strumenti di politica monetaria (quali, ad esempio, il sistema delle riserve minime) non sono più stabiliti dalle autorità nazionali degli Stati membri dell'area dell'euro. Tuttavia, il considerando 5 della Decisione 98/415/CE chiarisce che l'obbligo di consultare la BCE non si applica alle decisioni adottate dalle autorità degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro nell'ambito dell'attuazione della loro politica monetaria (quali, ad esempio, le decisioni che fissano i tassi di interesse).

Figura 2 **Chart 2** Indicazione non esaustiva degli ambiti di competenza della BCE



Fonte: BCE.

Tutti i pareri della BCE su progetti di disposizioni legislative sono pubblicati sul suo sito internet. Essi sono classificati in base alla pertinente sezione degli ambiti di competenza della BCE (statistiche, sistemi di pagamento e di regolamento ecc.). I titoli e l'oggetto dei pareri della BCE offrono un'utile guida in caso di dubbio circa il fatto se un progetto di disposizioni legislative rientri o meno nel campo di applicazione dell'obbligo di consultazione delineato nella Decisione 98/415/CE.

3.3.1 Le questioni monetarie e i mezzi di pagamento

I pareri della BCE su questioni monetarie e mezzi di pagamento comprendono progetti di disposizioni legislative su una serie di temi quali misure per l'adozione dell'euro (ridenominazione della moneta nazionale, ridenominazione del debito pubblico e privato, doppia indicazione dei prezzi, regole sull'arrotondamento, sostituzione dei tassi di riferimento nazionali, ecc.), corso legale, emissione di monete commemorative, diritti d'autore per le banconote e le monete, prevenzione della contraffazione, denominazioni, specifiche tecniche, riciclaggio, controllo dell'autenticità e idoneità di banconote e monete, restrizioni ai pagamenti in contanti ed emissione di moneta elettronica.

3.3.2 Le banche centrali nazionali

Un ampio numero di pareri della BCE concerne progetti di disposizioni legislative relative alle BCN. Essi riguardano progetti di disposizioni legislative che incidono sullo status delle BCN o dei membri dei loro organi decisionali, in particolare connessi a vari aspetti dell'indipendenza della banca centrale. Diversi pareri attengono anche ai compiti e alle politiche monetarie delle BCN, compreso il rispetto del divieto di finanziamento monetario di cui all'articolo 123 del Trattato, le riserve in valuta delle BCN e le riserve obbligatorie minime delle BCN degli Stati membri non

appartenenti all'area dell'euro. Altri pareri riguardano, ad esempio, le modifiche istituzionali delle BCN, la loro contabilità, le segnalazioni e le revisioni, la partecipazione a istituzioni monetarie internazionali, l'accesso privilegiato, la vigilanza prudenziale, il segreto professionale e ogni altro aspetto della regolamentazione delle attività delle BCN coperta dai rispettivi statuti. Spesso la BCE ha anche ricevuto richieste di parere su progetti di disposizioni legislative concernenti compiti delle BCN non correlati al SEBC, in particolare al fine di verificare se detti compiti fossero compatibili con gli obiettivi e i compiti del SEBC⁸.

3.3.3 La raccolta, la compilazione e la distribuzione delle statistiche monetarie, finanziarie, bancarie e sulla bilancia dei pagamenti

I poteri della BCE relativi alla raccolta di informazioni statistiche sono enunciati nell'articolo 5 dello Statuto del SEBC. L'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea⁹ prevede che gli Stati membri '[organizzino] i propri compiti nel settore statistico e [cooperino] pienamente con il SEBC al fine di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'articolo 5 dello Statuto'. La BCE è consapevole del fatto che le norme in materia di segnalazioni sono differenti nei diversi Stati membri. Di conseguenza, quando la BCE viene consultata su progetti di disposizioni legislative in materia di segnalazioni statistiche, essa tende a formulare commenti di natura generale, intesi a richiamare l'attenzione su aspetti che potrebbero essere resi in modo più esplicito nel progetto di disposizioni legislative. Le relative consultazioni hanno riguardato, ad esempio, le statistiche sulla bilancia di bilancia dei pagamenti, la trasmissione di dati statistici tra la BCE e il SEBC e le BCN non appartenenti all'area dell'euro, gli obblighi di segnalazione statistica nazionali relativi a vari strumenti finanziari e posizioni di investimento, nonché il ruolo delle BCN non appartenenti all'area dell'euro nella raccolta di dati statistici.

3.3.4 I sistemi di pagamento e di regolamento

In passato, le consultazioni sui sistemi di pagamento e di regolamento hanno avuto ad oggetto progetti di disposizioni legislative relativi a diversi aspetti del funzionamento dei sistemi di pagamento e regolamento, come la loro sorveglianza, le controparti centrali, la definitività del regolamento, l'impostazione di regolamento netto o lordo in tempo reale, gli aspetti relativi alla compensazione e alle garanzie e la cosiddetta regola dell'ora zero'.

⁸ Ai sensi dell'articolo 14.4 dello statuto, le BCN possono svolgere funzioni diverse da quelle specificate nello Statuto del SEBC, a meno che il Consiglio direttivo non decida che queste funzioni interferiscono con gli obiettivi e i compiti del SEBC.

⁹ GU 318 del 27.11.1998, pag. 8.

3.3.5 Le norme applicabili agli istituti finanziari nella misura in cui esse influenzano la stabilità di tali istituti e dei mercati finanziari

Il sesto trattino dell'articolo 2, paragrafo 1, della Decisione 98/415/CE fa riferimento alle 'norme applicabili agli istituti finanziari nella misura in cui esse influenzano la stabilità di tali istituti e dei mercati finanziari'. Il considerando 3 della Decisione 98/415/CE chiarisce che la categoria in esame 'lascia impregiudicata l'attuale suddivisione di competenze in merito alle politiche riguardanti la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario'. Il sesto trattino dell'articolo 2, paragrafo 1, della Decisione 98/415/CE dovrebbe anche essere letto in combinazione con l'articolo 25.1 dello Statuto del SEBC, che prevede che le autorità competenti degli Stati membri 'possano' consultare la BCE sull'attuazione della legislazione comunitaria relativa alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e concernente la stabilità del sistema finanziario'. Per di più, in forza dell'articolo 2, paragrafo 1, della Decisione 98/415/CE, gli Stati membri 'consultano' la BCE quando le disposizioni legislative proposte 'influenzano' in senso materiale la stabilità finanziaria, a meno che, come previsto nell'articolo 1, paragrafo 2, le disposizioni siano esclusivamente intese a dare attuazione a direttive dell'Unione.

Recentemente, il numero di pareri adottati dalla BCE ai sensi del sesto trattino dell'articolo 2, paragrafo 1, della Decisione 98/415/CE è cresciuto notevolmente. La BCE ha adottato diversi pareri in risposta a consultazioni su proposte di modifica alla struttura istituzionale della vigilanza negli Stati membri. Essa è stata anche regolarmente consultata in merito alle modifiche più rilevanti apportate alla disciplina in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sugli istituti finanziari, così come in merito alla normativa per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, ai contratti di garanzia finanziaria e al risanamento e alla liquidazione delle istituzioni finanziarie. Frequentemente la BCE è stata consultata su progetti di disposizioni legislative con un impatto potenzialmente significativo sui mercati, ad esempio sulla disciplina in materia di cartolarizzazioni e dematerializzazione dei titoli nonché su normative incidenti tanto sui mercati finanziari che sul principale obiettivo della BCE della stabilità dei prezzi (ad esempio, su disposizioni in materia di prestiti indicizzati al tasso di inflazione).

La BCE ha anche adottato diversi pareri nel quadro della recente crisi dei mercati finanziari, in cui le normative nazionali miravano a irrobustire i sistemi di garanzia dei depositi o ad assicurare o rafforzare la stabilità del mercato finanziario.

Infine, la BCE è stata consultata su vari progetti di disposizioni legislative con potenziale impatto sulla libera circolazione dei capitali, sulle politiche di cambio (ad esempio la tassazione delle operazioni finanziarie ecc.) e su altri progetti di disposizioni legislative di rilevanza economica.

Per quanto riguarda la base giuridica per la consultazione della BCE su progetti di disposizioni legislative correlati al Meccanismo di vigilanza unica (MVU), la formulazione del sesto trattino dell'articolo 2, paragrafo 2, della Decisione 98/415/CE e, in particolare, il riferimento ai casi che 'influenzano' in senso materiale la stabilità finanziaria, non dovrebbe essere inteso come volto a limitare l'obbligo di consultare la BCE. Come già evidenziato, il considerando 3 e l'articolo 2 della Decisione

98/415/CE chiariscono che l'elenco delle materie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della Decisione 98/415/CE non è esaustivo. Finora, i pareri della BCE su progetti di disposizioni legislative in materia di vigilanza prudenziale su enti creditizi (inclusa l'istituzione di un quadro normativo nazionale che rispecchi l'istituzione dell'MVU) si sono basati sul sesto trattino dell'articolo 2, paragrafo 1 della Decisione 98/415/CE. Con l'istituzione dell'MVU, i compiti in materia di vigilanza sono ormai compresi negli ambiti di competenza della BCE ai fini della sua funzione consultiva ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 4, del Trattato.

3.4 La legislazione di attuazione

Articolo 1, paragrafo 2, della Decisione 98/415/EC del Consiglio:

‘2. Nella definizione di progetto di disposizioni legislative non rientrano quelli destinati unicamente ad attuare direttive comunitarie nella legislazione degli Stati membri.’

Come già evidenziato, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della Decisione 98/415/CE, gli Stati membri non sono obbligati a consultare la BCE sul recepimento delle direttive dell'Unione nel diritto nazionale. La ratio di tale deroga è che la BCE, in forza dell'articolo 105, paragrafo 4, del Trattato, dovrà essere già stata consultata sulla proposta di atto comunitario e non è quindi necessario estendere la funzione consultiva della BCE ai progetti di disposizioni legislative di mero recepimento. La BCE è dell'avviso che anche i progetti di disposizioni legislative attuativi di regolamenti dell'Unione beneficino della deroga, purché essi non intervengano su materie comprese negli ambiti di competenza della BCE in modo diverso dai regolamenti stessi (sui quali la BCE sarà stata consultata preventivamente dalle istituzioni dell'Unione).

In passato, sporadicamente, la BCE ha incoraggiato le autorità nazionali a consultare la BCE su progetti di disposizioni legislative di recepimento delle direttive dell'Unione di particolare rilevanza per il SEBC. È il caso, ad esempio della direttiva sul carattere definitivo del regolamento¹⁰, della direttiva sulle garanzie finanziarie¹¹ e delle loro successive modifiche¹². I pareri della BCE scaturiti da un vasto numero di consultazioni su progetti di disposizioni legislative diretti a recepire

¹⁰ Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, GU L 166 del 11.6.1998, pag. 45.

¹¹ Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria, GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43.

¹² Da parte della Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la Direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la Direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37); questa è la modifica per la quale la BCE ha incoraggiato gli Stati membri a consultarla. Inoltre, due ulteriori, brevi, modifiche sono state adottate nel 2010 e nel 2011.

entrambe le direttive nel diritto nazionale hanno contribuito utilmente a rafforzare il quadro giuridico per le operazioni dell'Eurosistema e la stabilità del sistema finanziario.

In passato, la BCE ha anche adottato pareri di propria iniziativa¹³ sulla ratifica e l'attuazione di un accordo sui servizi di pagamento postali e ha incoraggiato le autorità nazionali a consultarla ove specifici progetti di disposizioni legislative non si limitassero alla mera ratifica dell'accordo.

Talvolta, gli Stati membri consultano la BCE di propria iniziativa su progetti di disposizioni legislative volti a recepire direttive, anche se essi non sono obbligati o incoraggiati a farlo, per esempio in settori nei quali ritengono che la BCE abbia conoscenze specialistiche. Di norma, in tali casi, la BCE è disponibile a rispondere a consultazioni nazionali volontarie, formali o informali, e a fornire indicazioni in merito al progetto di misure di recepimento, anche in assenza di un obbligo formale di consultare la BCE, ma solo nella misura in cui il progetto di disposizioni legislative induca specifiche considerazioni in relazione agli ambiti di competenza della BCE.

Il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) è stato istituito nel dicembre 2010 come nuovo organismo incaricato di sorvegliare il rischio nell'intero sistema finanziario. Il CERS può, tra l'altro, emettere raccomandazioni nei propri ambiti di competenza e, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴, monitora il seguito dato alle proprie raccomandazioni. Alla luce del ruolo attribuito al CERS in tali materie, non è necessario consultare la BCE sui progetti di disposizioni legislative che attuano raccomandazioni del CERS.

¹³ CON/2010/85

¹⁴ Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

4 La procedura di consultazione

Articolo 4 della Decisione 98/415/EC del Consiglio:


‘Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie ad assicurare l’effettiva osservanza della presente decisione. A tal fine, essi si accertano che la BCE sia consultata in tempo utile affinché l’autorità che elabora il progetto di disposizioni legislative possa tener conto del parere della BCE prima di decidere nel merito; essi verificano anche che il parere ottenuto dalla BCE sia portato a conoscenza dell’autorità che deve approvare il provvedimento in questione, se questa è diversa da quella che ha elaborato la proposta.’

4.1 Il momento utile per consultare la BCE

Ai sensi dell’articolo 4 della Decisione 98/415/CE, la BCE deve essere consultata ‘in tempo utile’ nel corso della procedura legislativa. Ne consegue che la consultazione deve avere luogo in un momento specifico della procedura legislativa che dia alla BCE il tempo sufficiente per esaminare il progetto di disposizioni legislative (e, ove necessario, tradurlo) e per adottare il parere in tutte le versioni linguistiche richieste. Ciò permette anche alle autorità nazionali coinvolte di tenere conto del parere della BCE prima di adottare la normativa.

Figura 3

Procedura di consultazione su progetti di disposizioni legislative



Fonte: ECB.

Laddove i progetti in parola siano elaborati da un'autorità diversa da quella competente ad adottarli, l'articolo 4 della Decisione 98/415/CE prevede che la consultazione su detti progetti abbia luogo in un momento che permetta all'autorità che dà avvio al progetto di disposizioni legislative di valutare se esso debba essere modificato conformemente al parere della BCE, cioè prima della sua trasmissione all'autorità adottante. Al contempo, l'articolo 4 non preclude alle autorità nazionali di adottare misure in conformità alle loro procedure legislative che non alterano la sostanza dei progetti di disposizioni legislative.

Si evince dalla formulazione dell'articolo 3, paragrafo 4, della Decisione 98/415/CE che gli Stati membri sono obbligati a sospendere la procedura di adozione dei progetti di disposizioni legislative fino al ricevimento del parere della BCE. Ciò non significa che l'intera procedura legislativa nazionale (ad esempio, i lavori preparatori delle commissioni parlamentari, la discussione di altri pareri presentati dalle autorità nazionali, ecc.) debba essere sospesa in pendenza della trasmissione del parere della BCE. Significa, piuttosto, dare all'autorità adottante la possibilità di avere piena contezza del parere della BCE prima di prendere decisioni nel merito. Se è stato assegnato un termine per l'emanazione del parere della BCE¹⁵ e detto termine è scaduto, l'autorità nazionale interessata può procedere con l'approvazione. Anche in questo caso e nella misura in cui il provvedimento legislativo non sia ancora stato adottato, le autorità nazionali continuano ad essere obbligate a tener conto dei pareri della BCE.

Nell'ottobre del 2011, il Presidente della BCE ha inviato una lettera a tutte le autorità nazionali che procedono alla consultazione ricordando loro il dovere di 'adottare le disposizioni necessarie per assicurare l'effettiva applicazione della Decisione 98/415/CE, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, ottemperando all'obbligo di consultare la BCE sui progetti di disposizioni legislative rientranti nella competenza della BCE¹⁶ in una fase appropriata della procedura legislativa'. Questi ha anche raccomandato la messa a punto di 'procedure interne atte a garantire che la BCE sia consultata in tempo utile per consentire all'autorità che procede alla consultazione, ovvero all'autorità che adotta le disposizioni, di prendere in esame il parere della BCE prima che le disposizioni legislative in questione siano adottate. Una nuova consultazione è necessaria qualora i progetti di disposizioni legislative siano soggetti a modifiche sostanziali nel corso della procedura legislativa'.

¹⁵ Cfr. sezione III.3 della presente guida.

¹⁶ In esso ricadono anche le disposizioni che non siano soggette ad approvazione parlamentare. Sono escluse dall'obbligo di consultazione solo quelle disposizioni che siano esclusivamente intese a dare attuazione al diritto dell'Unione.

4.2 La richiesta di parere

4.2.1 La forma della richiesta e la relativa documentazione

La richiesta di parere deve essere rivolta al Presidente della BCE in forma scritta¹⁷. La conferma, da parte del Presidente della BCE, della ricezione della richiesta di parere segna l'inizio della procedura di adozione del parere della BCE. La BCE valuta con favore comunicazioni informali tra il personale delle autorità che procedono alla consultazione e i servizi giuridici della BCE. Tuttavia, la procedura formale di consultazione ha inizio solo con la ricezione della formale richiesta di parere da parte del Presidente della BCE.

La richiesta dovrebbe contenere un versione del progetto di disposizioni legislative sufficientemente stabile da consentire alla BCE di emettere un parere. Ove il progetto legislativo contenga un cospicuo numero di disposizioni relative a diverse materie, la BCE raccomanda all'autorità che procede alla consultazione di indicare le disposizioni sulle quali viene specificatamente richiesto un parere alla BCE. Ciò assume particolare rilevanza ove il progetto di disposizioni legislative miri principalmente a recepire o dare effetto alla legislazione dell'Unione, ma includa altresì disposizioni aggiuntive non di mero recepimento.

La BCE raccomanda all'autorità che procede alla consultazione di allegare anche una breve relazione esplicativa che descriva l'oggetto e i principali obiettivi perseguiti, lo stadio di avanzamento raggiunto nella procedura legislativa nazionale e il nome e i dati di una persona di riferimento disponibile a chiarire eventuali questioni relative al progetto di disposizioni legislative che possano sorgere nel corso dell'elaborazione del parere della BCE. La BCE raccomanda all'autorità che procede alla consultazione di indicare un termine entro il quale la BCE dovrebbe emanare il parere¹⁸.

Requisiti della documentazione richiesta per le consultazioni nazionali

Richiesti	Raccomandati	Facoltativi
<p>Richiesta scritta di un parere al Presidente della BCE.</p> <p>Copia del progetto di disposizioni legislative</p>	<p>Breve relazione esplicativa che definisce: l'oggetto e i principali obiettivi della normativa; la fase della procedura legislativa nazionale; e i dati di una persona di riferimento.</p> <p>Se il progetto di legge nazionale è lungo o complesso, un'indicazione delle disposizioni sulle quali viene specificatamente richiesto il parere della BCE.</p> <p>In caso di richiesta di estrema urgenza, è consigliato fornire una traduzione in lingua inglese della relazione esplicativa e delle principali disposizioni legislative costituenti oggetto della consultazione.</p>	<p>Indicazione del termine entro cui la BCE deve emanare il proprio parere.</p>

¹⁷ La BCE riceve le richieste di di parere, debitamente sottoscritte e indirizzate, a mezzo fax o tramite e-mail, in forma di allegato scannerizzato, a office.president@ecb.europa.eu e ecb.secretariat@ecb.europa.eu.

¹⁸ Cfr. sezione 4.3 della presente guida.

4.2.2 La lingua della consultazione

La richiesta di parere e la relativa documentazione possono essere presentate nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato (ovvero in una delle lingue ufficiali dello Stato membro, se ve n'è più di una). Particolarmente nei casi in cui è presentata una richiesta di consultazione urgente¹⁹, la BCE gradirebbe ricevere anche una traduzione in lingua inglese della relazione esplicativa e delle principali disposizioni legislative oggetto della consultazione, per agevolare la procedura di consultazione. L'inglese, infatti, è la lingua di lavoro della BCE nonché quella di adozione dei pareri della BCE da parte del Consiglio direttivo con il contributo del Consiglio generale. Ciò permette anche alla BCE di cominciare immediatamente a lavorare sul parere, senza dover attendere le traduzioni. Tuttavia, la richiesta di parere della BCE non dovrebbe essere rinviata per l'assenza di questa traduzione.

4.3 Termini

Articolo 3 della Decisione 98/415/EC del Consiglio:

1. Le autorità degli Stati membri che elaborano un progetto di disposizioni legislative possono, qualora lo ritengano necessario, prescrivere alla BCE un termine per la comunicazione del parere che non può essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data in cui la richiesta di parere viene notificata al presidente della BCE.
2. In casi di estrema urgenza il termine può essere ridotto. In tal caso, l'autorità nazionale che procede alla consultazione deve indicare le ragioni dell'urgenza.
3. La BCE può chiedere a tempo debito una proroga del termine di altre quattro settimane. Tale richiesta non può essere respinta immotivatamente dall'autorità nazionale che procede alla consultazione.
4. Alla scadenza del termine l'autorità nazionale che procede alla consultazione può non tenere conto della mancanza del parere. Qualora il parere della BCE pervenga dopo il termine fissato, gli Stati membri hanno cura nondimeno che esso sia reso noto alle autorità di cui all'articolo 4.¹

Mentre la Decisione 98/415/CE non fissa un termine per l'adozione del parere della BCE, l'esperienza ha dimostrato che sono necessarie in media sei settimane. Tuttavia, il processo può risultare più lungo²⁰ e il periodo richiesto per l'adozione di un parere varierà, ovviamente secondo la natura, la complessità e la delicatezza del progetto di disposizioni legislative preso in esame.

¹⁹ Cfr. sezione 4.3 della presente guida.

²⁰ Cfr. sezione 4.5 della presente guida.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della Decisione 98/415/CE, 'le autorità degli Stati membri che elaborano un progetto di disposizioni legislative possono, qualora lo ritengano necessario, prescrivere alla BCE un termine per la comunicazione del parere'. Detto termine, tuttavia, non può essere inferiore ad un mese decorrente dalla data in cui la richiesta di parere è pervenuta alla BCE.

L'esperienza ha mostrato che, talvolta, gli Stati membri interpretano il termine di un mese come la regola piuttosto che come il termine minimo. Nella maggior parte dei casi, l'elaborazione e l'adozione dei pareri della BCE richiede tempo per predisporre la versione in lingua inglese del progetto di disposizioni legislative, coordinare il lavoro delle competenti unità operative della BCE coinvolte nell'elaborazione del parere e ricevere e tenere conto dei commenti e delle osservazioni dei governatori delle BCN nel corso della procedura scritta, nonché del Consiglio di vigilanza, se consultato dal Consiglio direttivo.

In pratica, il termine di un mese si è dimostrato essere estremamente breve. La possibilità per le autorità che procedono alla consultazione di fissare un termine dovrebbe essere limitata ai casi in cui sussiste per le autorità nazionali un'estrema urgenza che la BCE adotti il proprio parere entro un mese. La BCE frequentemente ribadisce nei propri pareri il fatto che la procedura legislativa nazionale versata in uno stadio avanzato non giustifica una richiesta di parere urgente da parte delle autorità che procedono alla consultazione.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della Decisione 98/415/CE, in casi di estrema urgenza il termine può essere abbreviato. In questi casi, assolutamente eccezionali, l'autorità che procede alla consultazione deve indicare le ragioni dell'urgenza. Si incoraggiano le autorità che procedono alla consultazione di seguire l'indicazione di cui al considerando 6 della Decisione 98/415/CE ove si evidenzia come un dialogo tra le autorità che procedono alla consultazione e la BCE dovrebbe consentire a quest'ultima l'adozione tempestiva di un parere in casi urgenti senza pregiudicare la possibilità di esaminare con la necessaria cura il progetto di disposizioni legislative. Inoltre, come già evidenziato, in tali casi, la BCE gradirebbe altresì ricevere una traduzione in lingua inglese della relazione esplicativa e delle principali disposizioni oggetto della consultazione²¹. Tuttavia, la richiesta di parere della BCE non dovrebbe essere rinviata per l'assenza della traduzione.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della Decisione 98/415/CE, quando l'autorità che procede alla consultazione ha indicato un termine, la BCE può chiederne la proroga di altre quattro settimane. La suddetta disposizione specifica che tale richiesta non può essere respinta immotivatamente dall'autorità nazionale che procede alla consultazione.

L'articolo 3, paragrafo 4, della Decisione 98/415/CE dispone che 'alla scadenza del termine l'autorità nazionale che procede alla consultazione può non tenere conto della mancanza del parere'. Questo significa che, scaduto il termine, le autorità interessate possono proseguire l'iter di approvazione del progetto di legge, che era stato sospeso in pendenza della consultazione della BCE. Tuttavia, fino a quando le

²¹ Cfr. anche sezioni 4.2.1 e 4.2.2 della presente guida.

disposizioni legislative non vengano definitivamente approvate, permane l'obbligo dell'autorità che procede alla consultazione di tener conto del parere della BCE (e portarlo all'attenzione dell'autorità competente per l'approvazione, se quest'ultima è un organo differente).

4.4 Conferma dell'avvenuta ricezione

Ricevuta la richiesta di parere, viene inviata conferma dell'avvenuta ricezione all'autorità che procede alla consultazione nella medesima lingua utilizzata nella richiesta di parere. Ove uno Stato membro consulti la BCE senza esservi obbligato, ovvero il progetto di disposizioni legislative tocchi solo marginalmente gli ambiti di competenza della BCE o apporti alla normativa solo modifiche puramente formali o di carattere amministrativo, se ne darà atto nella conferma indicando se, ciò nonostante, la BCE intenda formulare osservazioni specifiche che saranno comunicate per mezzo del parere.

I documenti allegati e la traduzione in lingua inglese vengono inviati ai membri del Consiglio direttivo e del Consiglio generale della BCE. Ciò consente loro di prendere visione della documentazione relativa alla consultazione sin dall'inizio e di essere in grado di formulare tempestivamente le proprie osservazioni quando la bozza di parere viene sottoposta al loro esame.

4.5 Elaborazione e adozione del parere

Ricevuta la richiesta di parere, la BCE istituisce un gruppo di lavoro per la stesura del parere. Il gruppo include esperti delle diverse unità operative rilevanti per l'oggetto della consultazione. In ragione della natura, della complessità e della lunghezza del progetto di disposizioni legislative, nonché della disponibilità di una loro traduzione in lingua inglese, la stesura può richiedere da pochi giorni ad alcune settimane. Nell'elaborazione del parere della BCE si tiene anche conto delle ragioni che giustificano l'adozione con urgenza o con estrema urgenza del parere.

Un parere è uno strumento giuridico della BCE e, di norma, l'organo decisionale responsabile per l'adozione dei pareri della BCE è il Consiglio direttivo. Anche i membri del Consiglio generale sono coinvolti nel processo decisionale al fine di concorrere alla funzione consultiva della BCE. Pertanto, ultimata la stesura e ricevuta l'approvazione da parte del Comitato esecutivo, la bozza di parere è sottoposta al Consiglio direttivo per commenti e al Consiglio generale per osservazioni. La relativa procedura scritta richiede, di solito, una settimana.

Per i pareri della BCE in materia di vigilanza prudenziale di enti creditizi, il Consiglio direttivo può anche consultare il Consiglio di vigilanza.

Ricevuti commenti e/o osservazioni, la bozza di parere è rivista dalla BCE e fatta circolare nuovamente per ulteriori commenti o osservazioni con ulteriore procedura scritta di alcuni giorni lavorativi. Tuttavia, il termine per la presentazione di commenti

e osservazioni nella seconda procedura scritta può variare in ragione della natura della consultazione e del numero e della complessità dei commenti ricevuti nel corso della prima procedura scritta. Di norma, nella seconda procedura scritta, il Consiglio generale e il Consiglio direttivo presentano commenti od osservazioni esclusivamente sulle modifiche introdotte nella bozza di opinione rivista.

Si invitano le autorità che procedono alla consultazione a tenere conto della complessità del processo di consultazione quando assegnano alla BCE un termine per l'emanazione del parere.

4.6 Il regime linguistico

I pareri richiesti da un'autorità nazionale sono adottati nella lingua ufficiale dello Stato membro in questione (o nella stessa lingua della richiesta di parere se lo Stato membro ne ha più di una) e in lingua inglese.

4.7 Trasmissione del parere e suo riesame

Dopo l'adozione, il parere viene trasmesso all'autorità che ha proceduto alla consultazione. L'articolo 4 della Decisione 98/415/CE dispone che l'autorità che elabora il progetto deve 'tenere conto del parere della BCE prima di adottare la decisione nel merito' e il parere della BCE dovrebbe essere portato a conoscenza dell'autorità che deve approvare il provvedimento in questione, se questa è diversa da quella che ha elaborato la disposizione legislativa.

Terminata la procedura legislativa, la BCE gradirebbe ricevere una copia delle disposizioni legislative, nella versione finale adottata. Ove la BCE sia stata consultata sul progetto di disposizioni legislative, si raccomanda all'autorità che ha proceduto alla consultazione di inviare alla BCE una copia delle disposizioni legislative adottate o un riferimento ad esse.

4.8 Pubblicazione

Il Consiglio direttivo ha gradualmente esteso la sua politica di trasparenza in merito alle procedure di consultazione nazionali. A partire da gennaio 2005, tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul sito internet della stessa, dopo essere stati trasmessi all'autorità che ha proceduto alla consultazione, a meno che vi siano ragioni specifiche per astenersi dalla pubblicazione immediata. In presenza di dette ragioni, il parere è pubblicato al più tardi sei mesi dopo l'adozione.

5 Ottemperanza all'obbligo di consultare la BCE

Al fine di assicurare che l'obbligo di consultare la BCE sia adempiuto, l'articolo 4 della Decisione 98/415/CE richiede agli Stati membri di adottare le disposizioni necessarie per assicurare 'l'effettiva applicazione' della Decisione 98/415/CE. Il SEBC monitora attentamente gli sviluppi legislativi nazionali in materie che rientrano nella competenza della BCE. Il SEBC, inoltre, monitora e segnala regolarmente l'ottemperanza dell'obbligo di consultare la BCE su tali progetti di disposizioni legislative. Oltre a ciò, accertata la violazione dell'obbligo di consultare la BCE su progetti di disposizioni legislative rientranti nei suoi ambiti di competenza, la BCE ne dà notifica all'autorità nazionale competente, al Governatore della BCN dello Stato membro interessato e alla Commissione europea. I casi di chiara violazione dell'obbligo di consultazione che siano importanti e reiterati possono essere anche inclusi nel rapporto annuale della BCE.

6 Conseguenze giuridiche dell'inottemperanza all'obbligo di consultare la BCE

L'inottemperanza all'obbligo di consultare la BCE su progetti di disposizioni legislative rientranti negli ambiti di competenza della BCE rappresenta una violazione della Decisione 98/415/CE e può portare ad avviare un procedimento per infrazione innanzi alla Corte. Tale procedimento può essere avviato dalla Commissione europea contro lo Stato membro ai sensi dell'articolo 258 del Trattato²². L'obbligo di consultare la BCE di cui alla Decisione 98/415/CE è preciso e incondizionato. Ne consegue che i soggetti privati possono invocarlo dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali. Pertanto, può richiedersi agli organi giurisdizionali nazionali di pronunciarsi sulla validità o sull'efficacia di una disposizione legislativa nazionale approvata senza aver consultato la BCE, e alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale.

Più volte è stato richiesto alla Corte di statuire in merito all'applicabilità di una disposizione legislativa nazionale approvata senza una preventiva notificazione alla Commissione europea, come richiesto da specifici atti dell'Unione²³. In questi casi, la Corte ha statuito che una disposizione legislativa adottata in violazione di un requisito procedurale sostanziale, non è applicabile ai singoli. È anche giurisprudenza consolidata della Corte che tutti i rimedi giuridici normalmente contemplati dal diritto nazionale devono essere utilizzabili dalle parti in causa che fanno valere pretese derivanti dal diritto dell'Unione²⁴. Negli Stati membri in cui i privati hanno il diritto di avviare un procedimento giudiziario per l'annullamento di una disposizione di legge in conseguenza di un grave vizio procedurale, i privati dovrebbero anche poter richiedere l'annullamento delle disposizioni legislative nazionali adottate in violazione di un requisito procedurale essenziale stabilito dal diritto dell'Unione, come la consultazione preventiva della BCE.

²² Se una BCN dotata di poteri regolamentari ha mancato all'obbligo di procedere alla consultazione di cui alla Decisione 98/415/CE del Consiglio, la BCE può essa stessa dare inizio a un procedimento per infrazione ai sensi dell'articolo 237, lettera d, del Trattato e dell'articolo 35.6 dello Statuto.

²³ Si vedano, tra l'altro: Si vedano, tra l'altro: causa 174/84, Bulk Oil, EU:C:1986:60; causa 380/87, Enichem Base, EU:C:1989:318; causa C-194/94, CIA Security International, EU:C:1996:172; causa C-226/97, Lemmens, EU:C:1998:296; causa C-235/95, AGS Assedic Pas-de-Calais, EU:C:1998:365; causa C-443/98, Unilever, EU:C:2000:496; causa C-159/00, Sapod Audic, EU:C:2002:343.

²⁴ Si veda, ad esempio, la causa 158/80, Rewe, EU:C:1981:163.

Allegato

Decisione del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla consultazione della Banca Centrale Europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative (98/415/CE²⁵)

Il Consiglio dell'Unione europea,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea ed, in particolare, l'articolo 105, paragrafo 4 e l'articolo 4 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di Banche centrali e della Banca centrale europea allegato a tale trattato,

vista la proposta della Commissione²⁶

Visto il parere del Parlamento europeo²⁷,

Visto il parere dell'Istituto monetario europeo²⁸,

Deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 106, paragrafo 6, del trattato e dell'articolo 42 del suddetto protocollo,

(1) considerando che la Banca centrale europea (BCE) sarà istituita immediatamente dopo la nomina del suo Comitato esecutivo;

(2) considerando che il trattato prevede che la BCE venga consultata dalle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative che rientrano nelle sue competenze; che spetta al Consiglio stabilire i limiti e le condizioni di tale consultazione;

(3) considerando che l'obbligo di consultare la BCE imposto alle autorità degli Stati membri deve lasciare impregiudicate le responsabilità di dette autorità nelle materie oggetto di tali progetti; che la BCE deve essere consultata dagli Stati membri sui progetti di disposizioni legislative che rientrano nelle sue competenze, come previsto dall'articolo 105, paragrafo 4 del trattato; che l'elenco delle materie inserite nell'articolo 2 della presente decisione non è esaustivo; che il sesto trattino dell'articolo 2 della presente decisione lascia impregiudicata l'attuale suddivisione di competenze in merito alle politiche riguardanti la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario;

(4) considerando che le funzioni e le operazioni di politica monetaria del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) sono definite nello statuto del SEBC e della BCE;

²⁵ GU L 189 del 3.7.1998, pag. 42.

²⁶ GU C 118 del 22.6.17. 4. 1998, pag. 11.

²⁷ GU C 195, 22. 6. 1998.

²⁸ Parere emanato il 6 aprile 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

che le Banche centrali degli Stati membri partecipanti costituiscono parte integrante del SEBC e devono operare secondo gli orientamenti e le istruzioni della BCE; che nella terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM) le autorità degli Stati membri non

partecipanti devono consultare la BCE sui progetti di disposizioni legislative riguardanti gli strumenti di politica monetaria;

(5) considerando che, fintantoché gli Stati membri non partecipano alla politica monetaria del SEBC, la presente decisione non si applica alle decisioni adottate dalle autorità nazionali nell'ambito dell'attuazione della loro politica monetaria;

(6) considerando che la consultazione della BCE non deve prolungare indebitamente le procedure di approvazione delle disposizioni legislative negli Stati membri; che i termini entro cui la BCE è tenuta a esprimere il suo parere devono tuttavia consentire di esaminare con la necessaria cura i testi che le vengono trasmessi; che in casi di estrema urgenza, per i quali saranno indicate le ragioni, ad esempio a causa della sensibilità dei mercati, gli Stati membri possono stabilire un termine che sia inferiore ad un mese e che rispetti

l'urgenza della situazione; che particolarmente in tali casi un dialogo tra le autorità nazionali e la BCE dovrebbe consentire di tenere conto dell'interesse di ciascuno;

(7) considerando che, a norma dei paragrafi 5 e 8 del protocollo n. 11 allegato al trattato, la presente decisione non si applica al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord se e finché detto Stato membro non passa alla terza fase dell'UEM;

(8) considerando che, dalla data di istituzione della BCE fino all'inizio della terza fase dell'UEM, le autorità nazionali devono consultare la BCE ai sensi della decisione 93/717/CE²⁹ e dell'articolo 109I, paragrafo 2 del Trattato,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

1. Ai fini della presente decisione:

per 'Stato membro partecipante' si intende uno Stato membro che ha adottato la moneta unica a norma del trattato;

per 'progetto di disposizioni legislative' si intende qualsiasi progetto di disciplina di carattere obbligatorio, applicabile in modo generale sul territorio di uno Stato membro, che stabilisce norme per un numero indeterminato di casi ed interessi un numero indeterminato di persone fisiche o giuridiche.

2. Nella definizione di progetto di disposizioni legislative non rientrano i progetti di disposizioni destinati unicamente ad attuare direttive comunitarie nella legislazione degli Stati membri.

²⁹ GU 332 del 31. 12. 1993, pag. 14.

Articolo 2

1. Le autorità degli Stati membri consultano la BCE su ogni progetto di disposizioni legislative che rientri nelle sue competenze ai sensi del trattato e, in particolare, per quanto riguarda:

- le questioni monetarie,
- i mezzi di pagamento;
- le banche centrali nazionali
- la raccolta, la compilazione e la distribuzione delle statistiche monetarie, finanziarie, bancarie e sulla bilancia dei pagamenti;
- i sistemi di pagamento e di regolamento;
- le norme applicabili agli istituti finanziari nella misura in cui esse influenzano la stabilità di tali istituti e dei mercati finanziari

2. Inoltre, le autorità degli Stati membri non partecipanti consultano la BCE in merito a qualunque progetto di disposizioni legislative riguardanti gli strumenti di politica monetaria.

3. Non appena riceve un progetto di disposizioni legislative, la BCE comunica alle autorità nazionali che la consultano se, a suo parere, la proposta rientra nelle sue competenze.

Articolo 3

1. Le autorità degli Stati membri che elaborano un progetto di disposizioni legislative possono, qualora lo ritengano necessario, prescrivere alla BCE un termine per la comunicazione del parere che non può essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data in cui la richiesta di parere viene notificata al presidente della BCE.

2. In casi di estrema urgenza il termine può essere ridotto. In tal caso, l'autorità nazionale che procede alla consultazione deve indicare le ragioni dell'urgenza.

3. La BCE può chiedere a tempo debito una proroga del termine di altre quattro settimane. Tale richiesta non può essere respinta immotivatamente dall'autorità nazionale che procede alla consultazione.

4. Alla scadenza del termine l'autorità nazionale che procede alla consultazione può non tenere conto della mancanza del parere. Qualora il parere della BCE pervenga dopo il termine fissato, gli Stati membri hanno cura nondimeno che esso sia reso noto alle autorità di cui all'articolo 4.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per assicurare l'effettiva applicazione della presente decisione. A tal fine, essi si accertano che la BCE sia consultata in tempo utile affinché l'autorità che elabora il progetto di disposizioni

legislative tenga conto del parere della BCE prima di adottare la decisione nel merito; essi verificano anche che il parere ottenuto dalla BCE sia portato a conoscenza dell'autorità che deve approvare il provvedimento in questione, se questa è diversa da quella che ha elaborato la proposta.

Articolo 5

1. La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1999.

2. La decisione 93/717/CE è abrogata il 1° gennaio 1999.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 Giugno 1998.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. COOK

© Banca centrale europea, 2015

Indirizzo postale 60640 Frankfurt am Main, Germany

Telefono +49 69 1344 0

Sito internet www.ecb.europa.eu

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

Salva diversa indicazione, il presente documento utilizza dai disponibili al 14 novembre 2014.

ISBN 978-92-899-2064-3 (online)

DOI 10.2866/581331

Catalogo EU n. QB-02-16-045-IT-N